



ALLEGATOC alla Dgr n. 1606 del 09 settembre 2014

Accordo di programma tra la Regione del Veneto e il Comune di, in attuazione della D.G.R. n. del “Programma di riparto dei fondi PAR FSC Veneto 2007-2013 - Asse prioritario 1 - Linea di intervento 1.2 “Favorire la mobilità collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile” per il rinnovo del parco veicolare del trasporto pubblico locale e sistemi tramviari e filoviari”.

Premesso:

- che l’art. 18 della L.R. n. 25/1998 prevede che la Giunta regionale individui i programmi di intervento per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale e autorizzi il Presidente alla stipula degli accordi di programma con le Province e i Comuni interessati;
- che con D.G.R. n. del è stato approvato il Programma di riparto dei fondi sul PAR FSC Veneto 2007-2013 - Asse prioritario 1 - Linea di intervento 1.2 “Favorire la mobilità collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile” per il rinnovo del parco veicolare del trasporto pubblico locale e sistemi tramviari e filoviari;
- che con la medesima D.G.R. n.delè stato approvato lo schema del presente accordo di programma alla cui sottoscrizione viene incaricato il Presidente o un suo delegato.

L’anno duemila....., oggi del mese di, presso la sede della Giunta Regionale del Veneto, in Venezia, Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi

i Signori

- nato a il, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Regione del Veneto, con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, nella sua qualità di

- nato a il, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di, con sede in, C.F., nella sua qualità di

concordano

Articolo 1

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

1. L'Ente affidante si impegna a garantire la tempistica prevista dalla D.G.R. n..... del

2. L'Ente affidante si impegna a stipulare con l'Azienda beneficiaria un successivo accordo per la disciplina dell'erogazione del contributo spettante, contenente i reciproci impegni con particolare riguardo al rispetto della tempistica prevista dalla D.G.R. n..... del

3. L'Ente affidante si impegna, nell'attuazione del presente accordo, ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. L'Ente affidante si impegna infine a rappresentare alla Regione, mediante circostanziate relazioni semestrali dalla data di sottoscrizione del presente accordo, l'insieme delle azioni poste in essere in adempimento a quanto previsto dal presente accordo. L'Ente affidante si impegna comunque a fornire tempestivamente alla Regione, su richiesta di questa, ogni informazione relativa all'attuazione dell'intervento oggetto del presente Accordo di programma.

5. L'Ente affidante garantisce la realizzazione dell'intervento derivante dal presente Accordo assumendo gli obblighi in capo al Soggetto attuatore previsti dal Manuale per il Sistema di gestione e controllo del PAR FSC della Regione Veneto - Programmazione 2007-2013, approvato con DGR n. 487 del 16 aprile 2013, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio e controllo, rendicontazione della spesa, conservazione dei documenti contabili, pubblicità e conoscibilità degli interventi realizzati.

6. Al fine di accelerare il trasferimento delle risorse dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) alla Regione del Veneto, l'Ente affidante, fermo restando quanto stabilito al successivo

art. 4, trasmetterà tempestivamente alla Regione del Veneto scansione dei provvedimenti di liquidazione a favore dell'azienda di trasporto.

Articolo 3

1. La Regione si impegna nei confronti dell'Ente affidante descritto in premessa all'erogazione del contributo complessivo di €.....=, da destinare all'azienda di trasporto pubblico locale per l'acquisto di autobus di categoria M2 o M3 aventi classi di omologazione Euro6 o EEV alimentati con carburanti alternativi (metano, GPL, biodiesel, elettrico, ecc.) vincolando l'acquisto degli stessi alla contemporanea sostituzione di altrettanti mezzi già impiegati nel servizio di trasporto pubblico locale aventi classe di omologazione Euro2 o inferiore, fatto salvo quanto previsto al punto 19) delle "Modalità di accesso e di erogazione dei contributi" di cui alla D.G.R. n..... del

2. *(comma da compilarsi in presenza di contributo destinato all'acquisto di convogli tramviari)* La Regione si impegna nei confronti dell'Ente affidante descritto in premessa all'erogazione del contributo complessivo di €.....=, da destinare all'azienda per l'acquisto di convogli da impiegarsi nei sistemi tramviari già in esercizio o in avanzata fase di realizzazione;

3. La Regione si impegna ad erogare il contributo all'Ente affidante nei limiti delle risorse previste sui fondi del PAR FSC Veneto 2007-2013 indicate in premessa e subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa stanziata sul relativo capitolo di spesa del bilancio regionale.

Articolo 4

1. La liquidazione dei finanziamenti all'Ente affidante avverrà previa trasmissione alla Regione di atto amministrativo idoneo dell'Ente affidante stesso con il quale viene accertata l'acquisizione della documentazione comprovante l'acquisto dei veicoli/convogli oggetto del finanziamento nel rispetto dei parametri e delle condizioni contenute nella D.G.R. n..... del, nell'ambito della rispettiva quota di fondo assegnata.

2. Al sopraccitato atto dovrà essere allegata la documentazione prevista nella D.G.R. n..... del al punto 11) per l'acquisto di convogli tramviari e al punto 16) per l'acquisto di autobus.

3. La Giunta Regionale è competente a disporre l'utilizzo di eventuali economie derivanti da minori spese effettuate dall'Ente affidante.

4. Nessuna somma a titolo di interessi per ritardati pagamenti potrà essere richiesta alla Regione del Veneto da parte dell'Azienda beneficiaria dei contributi e del relativo Ente affidante.

5. L'erogazione dei finanziamenti da parte dell'Ente affidante all'Azienda beneficiaria potrà essere effettuata previa osservanza delle procedure, modalità e prescrizioni previste nella D.G.R n. del, con particolare riferimento alla vigilanza e controllo sulle dichiarazioni di impegno prodotte dai rappresentanti delle aziende.

Articolo 5

1. Nel caso in cui l'Ente affidante non ottemperi agli impegni assunti con il presente accordo, la Regione provvede a contestare l'inadempienza riscontrata e a revocare il contributo qualora, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'anzidetta contestazione, venga riscontrato il perdurare dell'inadempienza medesima. In tal caso l'Ente affidante provvede a restituire l'eventuale contributo già percepito, secondo quanto disposto dal provvedimento di revoca entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di revoca.

Articolo 6

1. L'accordo costituisce vincolo per le parti contraenti.

2. Fatta salva la possibile attività di controllo che può essere attuata dalla Autorità di Audit, dall'Autorità di Certificazione nonché dall'Unità di Verifica (UVER), come descritta dal Manuale per il Sistema di gestione e controllo del PAR FSC della Regione Veneto - Programmazione 2007-2013, approvato con DGR n. 487 del 16 aprile 2013, la vigilanza sull'attuazione dell'accordo di programma è svolta da un Collegio di vigilanza così formato:

- il Direttore regionale della Sezione Mobilità (o suo delegato) con funzioni di Presidente;
- (o suo delegato) in rappresentanza del Comune di

3. Dell'eventuale designazione di nuovi rappresentanti va preso atto con decreto del Direttore regionale della Sezione Mobilità.

4. In sede di riunione del Collegio di vigilanza saranno formalizzate le eventuali deroghe alla sostituzione di cui al punto 19) delle “Modalità di accesso ai contributi” contenute nella D.G.R. n.del

5. Il Collegio di vigilanza accerterà nel corso di apposite riunioni eventuali inadempienze rispetto ai contenuti del presente accordo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 34, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, e stabilirà compensazioni o sanzioni che si rifletteranno sui futuri programmi di investimento.

Per la Regione del Veneto

Per il Comune di

Si invoca per quest’atto l’applicazione del n. 16 della Tabella “B” allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (esenzione dal bollo).